



Comunicato Ufficiale n.91 del 14 febbraio 2023

Stagione Sportiva 2022/2023

Sommario

1. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
1.1. Segreteria.....	2
1.1.1. Rettifica programma gare anticipi al Sabato	2
1.1.2. Svincolo e revoca di tesseramento Comunicato Ufficiale n° 30 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2022/2023.....	2
1.1.3 Campionato Juniores "Under 19" – Società del Dipartimento Interregionale - Fase Regionale stagione sportiva 2022 / 2023.....	2
1.2. Variazioni campo di gioco e orario gare.....	3
1.3. Modifiche al programma gare.....	3
1.4. Recuperi gare.....	3
1.5. Recuperi gare rinviate.....	4
2. Giustizia Sportiva	4
2.1. Giudice Sportivo.....	4
2.2. Decisioni della Corte Sportiva d'Appello Territoriale	4

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacaredda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: crlnnd.sardegna01@figc.it

PEC COMITATO REGIONALE: crlnnd.sardegna01@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@figc.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@figc.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@figc.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@figc.it

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330819 a.devilla@figc.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni del Comitato Regionale

1.1. Segreteria

1.1.1. Rettifica programma gare anticipi al Sabato

A rettifica di quanto precedentemente pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 85 in relazione al progetto di “**Anticipo al Sabato**”, si precisa che le seguenti gare:

Campionato di Promozione:

Girone “C”: Portotorres / Usinese del 18.03.2023

Campionato di 2^ Categoria

Girone “D”: Atzara / Cuglieri 1952 del 04.03.2023

Girone “D”: Ollolai / Atzara dell’11.03.2023

Inizialmente inserite come anticipo al Sabato, verranno disputate come da calendario la **Domenica all’orario ufficiale.**

1.1.2. Svincolo e revoca di tesseramento Comunicato Ufficiale n° 30 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2022/2023

Il Presidente del Comitato Regionale Sardegna;

- esaminata la rituale richiesta pervenuta del calciatore giovane Di Meglio Davide, nato il 31/07/2012 e tesserato a favore della Società A.S.D. Ilvamaddalena 1903;
- preso atto del parere favorevole della Società di appartenenza, e del tesseramento con numero di matricola “**3295715**” emesso dalla Delegazione Provinciale di Olbia/Tempio;

dispone la revoca di tesseramento in base al Comunicato Ufficiale n° 30 del Settore Giovanile e Scolastico (stagione sportiva 2022 / 2023).

1.1.3 Campionato Juniores “Under 19” – Società del Dipartimento Interregionale - Fase Regionale stagione sportiva 2022 / 2023

Conformemente a quanto stabilito sul C.U. n° 21, le squadre delle Società del Dipartimento Interregionale, ***Arzachena Academy C.S., Atletico Uri, C.O.S. Sarrabus Ogliastra, Ilvamaddalena,*** prenderanno parte alla Fase Regionale del Campionato Juniores Under 19 a loro dedicata, al fine di determinare la società che si qualificherà per la Fase Finale del “**Campionato Nazionale Juniores Under 19**”. Le società interessate formeranno un girone con gare di andata e ritorno, al termine del quale, la **prima classificata** si qualificherà per la Fase Finale Nazionale.

Classifica finale - Art. 51 delle N.O.I.F.

Ai sensi dell’art. 51 delle N.O.I.F., in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine delle gare previste dal calendario, al fine di individuare la squadra che si qualificherà per la Fase Finale Nazionale del Campionato Juniores Under 19 si procederà alla compilazione di una graduatoria (la cosiddetta “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;**
- b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;**
- c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;**
- d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;**
- e) del sorteggio.**

Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età

Alle gare della Fase Regionale del Campionato Juniores “**Under 19**” riservato alle società del Dipartimento Interregionale possono partecipare i calciatori nati dal **1° gennaio 2004 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15°anno di età.

È altresì consentito impiegare fino a un massimo di **TRE** calciatori “fuori quota”, dei quali massimo **DUE** nati dal **1° gennaio 2003 in poi**, e **UNO** senza alcuna limitazione in relazione all’età massima.

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Giustizia Sportiva

Le ammonizioni e le squalifiche a giornate irrogate nelle gare della Prima Fase Provinciale non hanno efficacia nelle gare della Fase Regionale e dovranno essere scontate nel prosieguo dell’attività Under 19 Provinciale. Durante la Fase Regionale (competizione a rapido svolgimento), i tesserati dovranno scontare una giornata di squalifica per recidività ogni due ammonizioni.

Allegato al presente Comunicato Ufficiale, viene trasmesso, con l’indicazione degli impianti di gioco di ogni singola Società, il calendario della Fase Regionale, che avrà inizio il 1° marzo 2023.

1.2. Variazioni campo di gioco e orario gare

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “UNDER 17”

- **A.S.D. TERRALBA FRANCESCO BELLU:** la Società a margine, a partire da **Domenica 26.02.2023**, disputerà le gare interne sul campo Comunale di “**Marrubiu**”, alle ore **10:30**.

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI “UNDER 15”

- **A.S.D. TERRALBA FRANCESCO BELLU:** la Società a margine, a partire da **Domenica 26.02.2023**, disputerà le gare interne sul campo Comunale di “**Marrubiu**”, alle ore **10:30**.

1.3. Modifiche al programma gare

COPPA ITALIA REGIONALE DI PROMOZIONE

- **Gara Usinese / Fonnì Calcio del 22.02.2023:** la gara a margine, per accordo fra le Società, viene posticipata a **Mercoledì 1° Marzo 2023**, alle ore **16:30**.

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA

- **Gara FBC Calangianus 1905 / San Teodoro-Porto Rotondo del 19.02.2023:** la gara a margine, per accordo fra le Società, viene anticipata a **Sabato 18.02.2023**, alle ore **15:30**.

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “UNDER 17”

- **Gara Academy Latte Dolce / Pol. Calcio Budoni del 19.02.2023:** la gara a margine, causa concomitanza, verrà disputata alle ore **10:30**.
- **Gara Polisportiva Ossese / Academy Latte Dolce del 26.02.2023:** la gara a margine, causa concomitanza, verrà disputata alle ore **9:30**.

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI “UNDER 15”

- **Gara Polisportiva Ossese / Pizzinnos del 26.02.2023:** la gara a margine, causa concomitanza, verrà disputata alle ore **11:30**.
- **Gara Polisportiva Ossese / Academy Latte Dolce del 26.02.2023:** la gara a margine, causa concomitanza, verrà disputata alle ore **9:30**.

1.4. Recuperi gare

CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE

- **Gara Tempio / Bonorva 1960 del 18.02.2023:** a rettifica di quanto precedentemente pubblicato, la gara a margine, verrà disputata sul campo Comunale “**Nino Manconi**” di Tempio, alle ore **15:00**.

CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA

- **Gara Ovodda / Freccia Parte Montis del 18.02.2023:** la gara a margine, per accordo fra le Società, verrà disputata alle ore **16:00**.

CAMPIONATO REGIONALE DI 2^ CATEGORIA

- **Gara Decimo 07 / Pula del 15.02.2023:** la gara a margine, su richiesta motivata da parte della Società Decimo 07, viene posticipata a **Mercoledì 22.02.2023**, alle ore **19:30**.

- **Gara Burgos / Fanum Orosei del 18.02.2023:** la gara a margine, per accordo fra le Società, verrà disputata alle ore **16:00**.
- **Gara Meana Sardo / Circolo Ricreativo Arborea del 18.02.2023:** la gara a margine, per accordo fra le Società, verrà disputata alle ore **11:00**.

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI "UNDER 17"

- **Gara Oliena Calcio / Polisport Nuoro del 15.02.2023:** la gara a margine, causa concomitanza, e per accordo fra le Società, viene posticipata a **Giovedì 16.02.2023**, alle ore **15:30**.

1.5. Recupero gare rinviate

Le seguenti gare del **12 febbraio 2023**, rinviate d'ufficio, causa l'indisponibilità dell'arbitro designato, verranno recuperate come sotto riportato:

CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA

Sabato 18 febbraio 2023 ore **15:00** verrà disputata la seguente gara:

- Girone "F" Padria / Laerru

Mercoledì 8 marzo 2023 ore **15:00** verrà disputata la seguente gara:

- Girone "F" Codaruina / Santa Teresa Di Gallura

2. Giustizia Sportiva

2.1. Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., nella seduta del 12 febbraio 2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA C11

GARE DEL 12/ 2/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 12/ 2/2023 CODARUINA - SANTA TERESA GALLURA

Il Giudice Sportivo, preso atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per il mancato arrivo del direttore di gara, **DELIBERA il recupero dell'incontro CODARUINA - SANTA TERESA GALLURA, demandando al C.R. Sardegna di stabilirne la data.**

gara del 12/ 2/2023 PADRIA - GSA LAERRU

Il Giudice Sportivo, preso atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per il mancato arrivo del direttore di gara, **DELIBERA il recupero dell'incontro PADRIA - GSA LAERRU, demandando al C.R. Sardegna di stabilirne la data.**

2.2. Decisioni della Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DISPOSITIVO/MOTIVI – udienza del 13.02.2023

Reclamo proposto da: A.S.D. POL. LUOGOSANTO

Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 86 del C.R. Sardegna del 02.02.2023

Gara: "Luogosanto - Stintino" del 28.01.2023

Campionato: Promozione, girone C

La A.S.D. Pol. Luogosanto ha proposto reclamo avverso la decisione Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. C.R.S. n° 86 del 2 febbraio 2023, poi rettificata nel C.U. n°88, in relazione alla partita in epigrafe, con la quale è stata comminata la sanzione sportiva della squalifica per tre gare effettive al calciatore Samuele Truddaiu, per condotta ingiuriosa nei confronti del Direttore di gara, per l'espulsione rimediata.

La Società reclamante lamenta, preliminarmente, un errore tecnico dell'arbitro nella valutazione del fallo che avrebbe determinato lo stesso ad estrarre il cartellino rosso, in occasione di una chiara azione da goal, nonché l'esistenza di un errore formale, quando nella decisione viene riportata la dicitura "... per doppia ammonizione...", locuzione poi corretta, appunto, con la rettifica di cui sopra da parte dello stesso G.S..

Nel merito, rileva altresì che nessun epiteto è stato rivolto dal proprio tesserato nei confronti dell'arbitro, specificando all'uopo che, dopo il provvedimento dell'espulsione, il calciatore si sarebbe allontanato senza proferire alcunché. Conclude la reclamante chiedendo la riduzione della squalifica ad una sola giornata, allegando, a supporto della propria tesi, un file video.

La Corte d'Appello Territoriale, letti gli atti e le carte del procedimento, rammenta che:

- ex art. 61, comma 1 C.G.S. il referto di gara fa piena prova dei fatti e dei comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara;
- ex art. 58 C.G.S. i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati dagli organi di giustizia sportiva solo nei casi previsti dall'ordinamento federale e, in virtù di quanto prevede il 2° comma del citato art.61, questi sono limitati alle sole ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione.

La tesi proposta dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali ed è smentita dalla chiarezza espositiva dei fatti narrati nel referto.

Il reclamo appare pertanto manifestamente infondato.

Per questi motivi, la Corte d'Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il reclamo e per l'effetto confermare la sanzione applicata al tesserato Truddaiu Samuele in primo grado.

Dispone l'incameramento del contributo.

DISPOSITIVO/MOTIVI – udienza del 13.02.2023

Reclamo proposto da: A.S.D. POLISPORTIVA OSSESE

Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 86 del C.R. Sardegna del 02.02.2023

Gara: "Carbonia Calcio – Polisportiva Ossese" del 28.01.2023

Campionato: Eccellenza

La Polisportiva Ossese ha proposto reclamo avverso la decisione Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. C.R.S. n° 86 del 2 febbraio 2023, in relazione alla partita emarginata, con la quale è stata inflitta la sanzione sportiva della squalifica per tre gare effettive del calciatore De Martis Angelo Giacomo, per condotta violenta nei confronti di un avversario, integrata nella fattispecie di cui al CO I dell'articolo 38 del C.G.S..

La Società reclamante nel proprio atto, nega i fatti posti a fondamento della decisione, asserendo altresì che, nella circostanza, è stato proprio il De Martis a subire il fallo di gioco da parte dell'avversario, tanto che veniva assegnata la punizione proprio per la Pol. Ossese. A supporto dei propri assunti, la reclamante invoca la visione di un video amatoriale girato da un proprio tesserato presente sugli spalti e conclude chiedendo la riduzione della squalifica ad una gara effettiva.

La Corte d'Appello Territoriale, letti gli atti e le carte del procedimento, rileva che nel caso in esame, dalla esposizione dei fatti formulata nel reclamo, non si ravvisano elementi idonei a confutare in alcun modo la ricostruzione, coerente e lineare, riportata nel referto di gara, laddove l'arbitro descrive compiutamente la condotta del calciatore De Martis, precisando che lo stesso colpiva con una testata in fronte l'avversario a gioco fermo. Sotto questo aspetto nessun pregio può essere accordato al reclamo, in relazione alla circostanza evinta dalla Ossese attraverso la visione del filmato, in cui sarebbe rappresentata solo l'azione di gioco che ha preceduto la condotta contestata, peraltro anch'essa ben descritta nel rapporto ufficiale. Ciò premesso, in assenza di elementi obiettivi di riscontro, la Corte non può accedere alle richieste della reclamante, stante l'attendibilità delle attestazioni arbitrali, di cui si ricorda il riservato privilegio disposto dall'articolo 61, comma 1° del C.G.S..

Sulla scorta di quanto appena esposto appare corretta la qualificazione giuridica del fatto a margine dell'articolo 38 CO I del C.G.S., che punisce la condotta violenta nei confronti di altri tesserati, commessa in occasione della partita, nonché condivisibile il trattamento sanzionatorio adottato dal Giudice di Primo Grado, che ha contenuto la sanzione nel minimo edittale previsto.

Per questi motivi, la Corte d'Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il reclamo, e per l'effetto confermare la sanzione applicata al tesserato De Martis Angelo Giacomo in primo grado.

Dispone l'incameramento del Contributo.

Il Segretario A.Madau	Il Presidente G.Cadoni
--	---

Publicato ed affisso all'albo in Cagliari il 14 febbraio 2023.